

**NEO-BREVIA n. 16 - 2025**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*



*auguri*

*buona pasqua*

*marco perelli ercolini*

## **DIPENDENTI, IL RISCATTO AGEVOLATO ENPAM PRESERVA IL RETRIBUTIVO INPS**

da Il Giornale della Previdenza n.13 del 12 aprile 2025 a cura di Gabriele Discepoli

I dipendenti che faranno il [nuovo riscatto di laurea sulla Quota A](#) non perderanno i vantaggi del sistema misto Inps.

Sono tanti i dirigenti medici che si sono interessati ai nuovi riscatti a costo fisso introdotti dall'Enpam, anche per via della possibilità di farli valere per andare in pensione anticipata in cumulo.

Come annunciato dall'Enpam, chi riscatta sulla Quota A dovrà optare per il calcolo contributivo, ma solo su quella gestione.

Nulla cambia, invece, per i periodi di anzianità Inps. Come noto, i dipendenti che stanno andando in pensione in questi anni, beneficiano ancora di un metodo di calcolo misto: i periodi fino al 31 dicembre 1995 vengono valorizzati con il vecchio sistema retributivo, mentre i contributi versati dal 1° gennaio 1996 vengono calcolati con il contributivo.

Quando si va in pensione sfruttando il cumulo contributivo, i periodi versati a più enti previdenziali (che non siano coincidenti) si considerano come un tutt'uno.

Ad esempio un medico dipendente potrebbe raggiungere il requisito d'anzianità per la pensione anticipata in cumulo (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) utilizzando 6 anni di laurea riscattati sulla Quota A, eventuali altri periodi presenti in Enpam prima dell'assunzione e poi gli anni lavorati da dipendente.

Ciascun ente calcolerà poi la parte di pensione dovuta per ciascuna gestione, applicando per ognuna il metodo di calcolo previsto (cioè Inps userà il retributivo fino al 1995 incluso e il contributivo dal 1996 in poi; Enpam valorizzerà la Quota A con il contributivo, e i periodi sulle altre gestioni con il metodo specifico previsto).

**PENSIONE ENPAM NON SOLO A 68 ANNI** da Il Giornale delle Previdenza Enpam  
n.13 del 12 aprile 2025 – Lettere alla Redazione

***A che età si comincia a percepire la pensione Enpam?***

**L. B.**



*Gentile Dottore,*

la pensione di vecchiaia dell'Enpam si ottiene di norma a 68 anni, a condizione di avere cessato la propria attività (tranne la libera professione).

Tuttavia, è possibile sia andare in pensione sia dopo sia prima del compimento dei 68 anni.

La pensione anticipata Enpam si può richiedere a 62 anni, se si hanno almeno 35 anni di contributi (anche riscattati o ricongiunti) e 30 anni di anzianità dalla laurea o 42 anni di contribuzione di contribuzione senza limiti d'età.

Trova tutte le informazioni sulle pensioni Enpam [qui](#).

Chi ha versato i contributi sia all'Enpam che all'Inps e ha scelto il cumulo, può ricevere la parte di pensione di vecchiaia Inps a 67 anni e la parte Enpam a 68 anni. I requisiti per ottenere la parte Enpam sono almeno 20 anni di contributi alla Fondazione e la cessazione di ogni attività, eccetto quella libero-professionale.

La pensione anticipata in cumulo, invece, può essere chiesta, senza limiti di età, con 42 anni e 10 mesi di contributi complessivi per gli uomini o con 41 e 10 mesi per le donne. Occorre sempre avere 30 anni di anzianità dalla laurea.

**QUANTA PLASTICA C'È NEI NOSTRI CORPI?** Report Nyt - in Start Magazine,  
Redazione - 12/04/2025

**Un recente studio ha scoperto che alcuni campioni di cervello umano del 2024 contenevano quasi il 50% in più di microplastiche rispetto a quelli del 2016 e che queste erano pari a circa cinque tappi di bottiglia d'acqua. Ma come entrano nel nostro corpo?**

**[Quanta plastica c'è nei nostri corpi? Report Nyt - Startmag](#)**

... hanno scoperto che i campioni di cervello umano del 2024 contenevano quasi il 50% in più di microplastiche rispetto ai campioni di cervello del 2016.

Nello studio, scrive il [New York Times](#), il cervello delle persone con demenza conteneva molte più microplastiche rispetto al cervello delle persone senza. In articoli pubblicati lo scorso anno, i ricercatori hanno dimostrato che le microplastiche erano presenti nei testicoli e nelle placente umane. Altri scienziati le hanno anche documentate nel sangue, nello sperma e nel latte materno.

Insieme ai colleghi del Baylor College of Medicine e del Texas Children's Hospital, il laboratorio del dott. Campen ha pubblicato una ricerca preliminare che dimostrava che le placente dei bambini nati prematuri contenevano più microplastiche rispetto a quelle dei bambini nati a termine, nonostante avessero avuto meno tempo per l'accumulo di tali particelle.

Ma nonostante tutti i luoghi in cui hanno trovato microplastiche e tutte le preoccupazioni sui rischi per la salute, ci sono ancora tanti aspetti che i ricercatori devono approfondire. La prima cosa che i tossicologi imparano è che "la dose fa il veleno": qualsiasi sostanza può essere tossica a una dose sufficientemente elevata. Ma il Dott. Campen e il Dott. Garcia non avevano idea di quanta quantità di microplastiche fosse necessaria per iniziare a causare problemi di salute. E con così tanta plastica nel nostro mondo, erano forse il nostro cibo, i nostri vestiti, la nostra aria o altre fonti a rappresentare la minaccia maggiore?

Per iniziare a rispondere a queste domande, si sono rivolti ai cadaveri.

### **QUANTA PLASTICA SI ACCUMULA NEL CERVELLO**

[...] Nel loro articolo, i ricercatori hanno riportato che la concentrazione media di microplastiche in 24 cervelli umani a partire dal 2024 era di quasi 5.000 microgrammi per grammo, sebbene vi sia una discreta incertezza in questa stima a causa dei metodi utilizzati per calcolarla. Si tratta di circa sette grammi di plastica per cervello, la stessa quantità contenuta in un cucchiaino usa e getta, ha affermato il dott. Campen, o circa cinque tappi di bottiglia d'acqua. Il cervello delle persone affette da demenza ne conteneva di più, sebbene i ricercatori abbiano osservato che ciò potrebbe essere dovuto al fatto che questi cervelli hanno una barriera emato-encefalica più porosa e sono meno in grado di eliminare le tossine.

[...] Il suo gruppo sta ora studiando tessuti da sezioni trasversali di un singolo cervello per scoprire se certe regioni hanno concentrazioni di microplastiche più elevate e se ciò potrebbe essere collegato a problemi come il Parkinson o la perdita di memoria. Idealmente, per fare un confronto, vorrebbe studiare un cervello di prima degli anni '70 o '60, quando la plastica è diventata onnipresente.

### **COSÌ PICCOLE E COSÌ NOCIVE**

Gli esperimenti sono costosi e richiedono molto tempo. I campioni di cervello non sono facili da reperire. Le macchine che analizzano la plastica costano circa 150.000 dollari l'una.

Ma questi studi hanno permesso al dott. Campen di trarre alcune conclusioni che nessun altro ha tratto. Lo hanno portato a credere che le microplastiche nei nostri corpi siano molto più piccole di qualsiasi cosa altri scienziati avessero descritto, il che spiegherebbe come riescono a superare le barriere del nostro corpo e ad entrare nei nostri organi. Ha confermato questo sospetto usando un microscopio ad alta risoluzione: ha mostrato frammenti simili a schegge lunghi non più di 200 nanometri, circa 400 volte meno della larghezza di un capello, e così sottili da essere traslucidi. Studi precedenti avevano ampiamente utilizzato microscopi che potevano vedere fino a 25 volte quella dimensione.

Per il dott. Campen, documentare particelle così piccole potrebbe stravolgere la nostra comprensione di quanta plastica è presente nel nostro corpo, come vi arriva, dove potrebbe andare e quali danni potrebbe causare.

### **COME ENTRA LA PLASTICA NEL NOSTRO CORPO**

I ricercatori non possono dire con certezza come queste plastiche entrino nei nostri corpi o da dove provengano, ma hanno qualche indizio. Sanno che i rifiuti di plastica finiscono nel nostro terreno, nell'acqua, nell'aria e persino nella pioggia, ha affermato Christy Tyler, professoressa di scienze ambientali al Rochester Institute of Technology che studia le microplastiche negli ecosistemi acquatici. Potrebbero essere incorporate nelle piante e concentrate mentre risalgono la catena alimentare. La plastica è nei nostri vestiti, nei nostri tappeti, nei nostri divani e nei nostri contenitori per la conservazione degli alimenti: "davvero, è ovunque", ha affermato la dottoressa Tyler.

Le caratteristiche delle plastiche trovate dal team del dott. Campen nei tessuti umani suggeriscono che provengano principalmente da rifiuti prodotti molti anni fa e alterati nel tempo. I ricercatori hanno trovato una quantità significativa di polietilene, ad esempio, il tipo di plastica dominante prodotto negli anni '60, ma meno della plastica utilizzata nelle bottiglie d'acqua, che ha preso piede negli anni '90.

Poiché la produzione di plastica raddoppia ogni 10-15 anni, anche se smettessimo di produrla oggi, ne viene già utilizzata così tanta che sempre più rifiuti di plastica si accumulerebbero nell'ambiente e, potenzialmente, nei nostri corpi per i decenni a venire.

Il dott. Campen sospetta che il modo principale in cui queste plastiche entrano nei nostri corpi sia quando le ingeriamo, molto tempo dopo che sono state scartate e hanno iniziato a decomporsi. È meno preoccupato per le cosiddette plastiche fresche, come quelle che si staccano dai taglieri e dalle bottiglie d'acqua quando le utilizziamo, perché quelle particelle sono molto più grandi e nuove di quelle che ha misurato. E la ricerca suggerisce che il corpo elimina alcune microplastiche più grandi.

C'è una domanda a cui il dott. Campen e il dott. Garcia ritengono di aver iniziato a rispondere con una certa sicurezza. È quella da cui hanno iniziato: quanta plastica c'è nei nostri corpi? Molti studi sono ancora da portare avanti per poter dare una risposta esatta.

(Estratto dalla rassegna stampa estera a cura di [eprcomunicazione](#))

## **IL CONTRATTO DI SPEDALITÀ E LA RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA SANITARIA** a cura di Chiara Ruggiero - Studio Cataldi

Il contratto di specialità è un istituto giuridico che regola il rapporto tra il paziente e la struttura sanitaria, pubblica o privata, nell'ambito dell'erogazione di prestazioni sanitarie.

Si tratta di un contratto atipico, qualificato dalla giurisprudenza come contratto di spedalità o di assistenza sanitaria. E' un contratto a prestazioni corrispettive, in cui la struttura sanitaria si obbliga a fornire cure adeguate e il paziente a corrispondere il pagamento (se previsto).

Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la struttura sanitaria assume una responsabilità contrattuale nei confronti del paziente. In particolare, l'ente ospedaliero è obbligato non solo alla prestazione sanitaria in sé, ma anche a garantire:

- La qualità e l'idoneità delle attrezzature;
- La corretta organizzazione del servizio sanitario;
- L'adeguata competenza del personale medico e infermieristico

.....

.....

Il contratto di specialità impone alla struttura sanitaria obblighi stringenti, che non si esauriscono nella mera erogazione della prestazione medica, ma si estendono alla corretta organizzazione dell'assistenza sanitaria.

In caso di decesso del paziente, la responsabilità della struttura può derivare sia da carenze organizzative che da errori del personale sanitario. L'onere della prova risulta particolarmente rilevante, con una distribuzione che favorisce il paziente o i suoi eredi nella richiesta di risarcimento.

 Le pronunce giurisprudenziali dimostrano come i giudici siano sempre più inclini a riconoscere un dovere di diligenza elevato a carico delle strutture sanitarie, garantendo un sistema di tutela efficace per i pazienti e i loro familiari.

### **LEGGI IN**

[Il contratto di spedalità e la responsabilità della struttura sanitaria](#)

## **LINEE DI INDIRIZZO PER LA RACCOLTA DEL CONSENSO**

**INFORMATO PER SPERIMENTAZIONI CLINICHE** in Newsletter OMCeOMI

n.19/2025

Il Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici ha pubblicato il documento “Linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato alla partecipazione a sperimentazioni cliniche”.

Il documento ha l'obiettivo di fornire agli sperimentatori e ai Comitati Etici indicazioni utili a promuovere modalità di raccolta del consenso informato funzionali a che la decisione della persona di partecipare o meno a una sperimentazione sia realmente libera e informata.

[Linee di indirizzo per la raccolta del consenso informato alla partecipazione a sperimentazioni cliniche](#)

## **AGENZIA ENTRATE - ACCORDO CONCILIATIVO: QUALIFICAZIONE DEL REDDITO** da DplMo - fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 98/E del 14 aprile 2025](#), fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di qualificare il reddito derivante dalla conciliazione giudiziale come reddito da lavoro dipendente, ai sensi degli articoli 49 e 51 del Testo Unico dell'Imposte sui Redditi, approvato con [D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917](#) e alla corretta individuazione del Paese avente la potestà impositiva, in applicazione degli articoli 169 del TUIR, 75 del [D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600](#) e 15 della Convenzione stipulata tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni, ratificata con [Legge 29 settembre 1980, n. 663](#).

### **La risposta dell'Agenzia delle Entrate**

In via preliminare, si evidenzia che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000.

Infatti, come affermato più volte nei documenti di prassi, sono escluse dall'area dell'interpello tutte quelle ipotesi che, coerentemente alla natura, alle finalità dell'istituto ed alle regole istruttorie di lavorazione delle istanze, sono caratterizzate da una spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dalla stessa amministrazione finanziaria solo in sede di accertamento, come le questioni involgenti la residenza delle persone fisiche (Cfr. Circolare 1 aprile 2016, n. 9/E, e Risoluzione 3 dicembre 2008, n. 471/E).

Pertanto, la seguente risposta si basa sui fatti così come prospettati nell'istanza di interpello, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l'ordinario potere di verifica e di accertamento nei confronti dell'Istante.

Nell'assunto di una residenza fiscale in Spagna dell'Istante per l'anno x circostanza si ribadisce non riscontrabile in questa sede l'articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che *"l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato"*. Pertanto, l'Istante, quale soggetto non residente, sarebbe tenuto a dichiarare nel nostro Paese soltanto i redditi prodotti in Italia.

In merito alla corretta qualificazione del reddito derivante dalla conciliazione giudiziale, l'articolo 49 del TUIR, al comma 1, stabilisce che *"Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro"*.

Ai fini della determinazione di tali redditi, l'articolo 51, comma 1, del TUIR prevede che *"Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"*.

Le richiamate disposizioni sanciscono il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, ossia la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve in relazione al rapporto di lavoro.

La Circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, al paragrafo 2.1, nell'individuare le componenti che concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, ha espressamente chiarito che vi rientrano anche *"le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso"*.

Ciò premesso, ai fini della qualificazione reddituale delle somme riconosciute in sede di conciliazione giudiziale, occorre considerare che la conciliazione ha posto fine all'azione giudiziaria disciplinando gli obblighi reciproci concernenti la cessazione consensuale del rapporto di lavoro. Per tale motivo, si ritiene che le somme vadano qualificate, in virtù della definizione

onnicomprensiva contenuta nell'articolo 51 del TUIR, quali redditi da lavoro dipendente (Cfr. Risposta ad interpello n. 343 del 2022).

Per determinare il corretto trattamento tributario delle somme ricevute dal Contribuente, si rammenta che l'articolo 17, comma 1, lettera a) del TUIR prevede che siano assoggettate a tassazione separata non soltanto le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, ma anche le altre indennità e somme percepite *una tantum* in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, nonché le somme, comunque percepite, a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, fra cui vi rientrano le somme percepite in sede di conciliazione giudiziale relativa alla cessazione del rapporto di lavoro.

Detti emolumenti sono tassati secondo le modalità previste dall'articolo 19 del TUIR e assoggettati a ritenuta alla fonte in base all'articolo 23, comma 2, lettera d) del D.P.R. n. 600 del 1973.

Con specifico riferimento ai soggetti non residenti, l'articolo 23, comma 2, lettera a) del TUIR reca una presunzione assoluta in base alla quale si devono considerare prodotti nel territorio italiano e, come tali, soggetti a tassazione in Italia, ai sensi dell'articolo 3 dello stesso Testo Unico, i redditi derivanti dalle indennità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del TUIR *"se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti"*.

Da ciò consegue che, qualora l'erogante sia un soggetto residente in Italia, gli emolumenti corrisposti al contribuente dovrebbero essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese con le modalità sopra illustrate.

Tanto chiarito sotto il profilo della normativa italiana, occorre, tuttavia, considerare le disposizioni contenute nella Convenzione stipulata dall'Italia con la Spagna.

Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, difatti, pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. n. 600, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

Al riguardo, il Modello OCSE di Convenzione per eliminare le doppie imposizioni non contiene una disposizione specifica per gli emolumenti erogati ai dipendenti al momento della cessazione dell'impiego, in considerazione del trattamento giuridicamente e fiscalmente differenziato che detti emolumenti ricevono nelle singole legislazioni nazionali.

Con la Risoluzione 1° agosto 2008, n. 341/E, riguardante l'applicazione della Convenzione stipulata con la Germania, è stato precisato che, per quanto concerne l'Italia, il trattamento di fine rapporto ha sostanzialmente natura di retribuzione, seppur differita, per cui è stato ricondotto nell'ambito applicativo dell'articolo 15 della Convenzione.

In linea con la menzionata prassi, la Risoluzione 10 giugno 2008, n. 234/E, riguardante l'applicazione della Convenzione stipulata con il Belgio, ha riconosciuto natura di redditi di lavoro dipendente alle somme erogate a titolo di corrispettivo per l'obbligo di non concorrenza e le ha ricondotte nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 della Convenzione.

Analogamente, con la risposta ad interpello n. 460 del 2020, riguardante l'applicazione della Convenzione con la Confederazione svizzera, si è ritenuto che il TFR, le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo e di corrispettivo per l'obbligo di non concorrenza abbiano natura di redditi di lavoro dipendente e, pertanto, debbano essere ricondotte nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 della Convenzione.

Con riferimento al caso di specie, si ritiene che le somme corrisposte al dipendente in sede di conciliazione giudiziale, in quanto erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, siano qualificabili come redditi da lavoro dipendente, riconducibili alla sfera di operatività dell'articolo 15 della Convenzione.

Più precisamente, si ritiene che assuma rilievo il paragrafo 2.8 del Commentario all'articolo 15 del Modello OCSE, il quale prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le somme ricevute a seguito di una statuizione giudiziale o di un accordo conciliativo debbano assumere lo stesso trattamento fiscale dei redditi che vanno a sostituire.

Dal momento che il Contribuente, come si evince dal verbale di conciliazione giudiziale, ha rinunciato ad ogni tipo di pagamento, indennità e rimborso riferibile allo svolgimento dell'intero rapporto lavorativo, i proventi derivanti dalla conciliazione devono ricevere lo stesso trattamento che avrebbero ricevuto tali redditi.

Quindi, per quanto riguarda il Paese di tassazione delle somme percepite in sede di conciliazione giudiziale, occorre considerare l'intero rapporto lavorativo del beneficiario.

Ai fini del riparto della potestà impositiva, il citato articolo 15, al paragrafo 1, prevede che *"i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato"*.

In sostanza, nella riportata disposizione, è prevista la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l'attività lavorativa, a fronte della quale sono corrisposti, sia svolta nell'altro Stato contraente, ipotesi in cui i suddetti emolumenti sono assoggettati ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.

Pertanto, nell'assunto di una residenza fiscale in Italia fino all'anno x12, sarà soggetta ad imposizione esclusiva in Italia la quota parte delle somme ricevute relativa agli anni d'imposta dall'anno x17 all'anno x12, in cui il Contribuente ha lavorato nel territorio dello Stato.

Rispetto alla quota parte degli emolumenti riferiti alle predette annualità, quindi, non assume rilievo la Convenzione tra Italia e Spagna, posto che il nostro Paese risulta sia Stato di residenza, sia Stato di svolgimento della prestazione lavorativa.

Parimenti sarà assoggettata a imposizione in Italia la quota parte relativa al periodo in cui l'Istante ha lavorato a Cuba (dove si assume fosse, altresì, residente), giacché, in mancanza di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con tale ultimo Paese, si applica soltanto la normativa interna che, come rilevato, per stabilire il collegamento con il territorio dello Stato, valorizza la residenza del soggetto erogante il reddito (cfr. articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR).

## **INPS - BONUS NUOVI NATI: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE** da

DplMo – fonte: Inps

L'INPS, con la [circolare n. 76 del 14 aprile 2025](#), illustra la disciplina del Bonus nuovi nati e fornisce le indicazioni per la presentazione delle relative domande.

La [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) (legge di Bilancio 2025), all'articolo 1, comma 206, prevede l'erogazione di un importo *una tantum* pari a 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.

Ai fini dell'accesso al Bonus nuovi nati richiedenti devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:

1. **Cittadinanza:** possono richiedere il bonus i cittadini italiani, quelli di Stati membri dell'UE, nonché cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e altri specifici permessi.
2. **Residenza:** il genitore richiedente deve essere residente in Italia al momento della domanda.
3. **Requisito economico:** è necessario presentare un ISEE minorenni non superiore a 40.000 euro annui.

### **1. Requisito di cittadinanza**

I potenziali beneficiari del Bonus nuovi nati possono essere:

- cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia. Con riferimento alla natura e alla tipologia dei permessi di soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, in applicazione della normativa UE e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia<sup>[1]</sup> possono accedere al Bonus nuovi nati anche i cittadini extracomunitari in possesso di tipologie di permesso non espressamente elencati nell'articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025. In particolare, considerato che l'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, individua nella durata non inferiore all'anno la durata minima della validità dei permessi per accedere alle prestazioni sociali, possono accedere al Bonus nuovi nati anche i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di durata non inferiore a un anno.

Ai fini del beneficio in argomento ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale (cfr. l'art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e l'art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).

Con riferimento ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell'accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia, gli stessi devono considerarsi equiparati ai cittadini dell'Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertata la decorrenza del requisito della residenza anagrafica in data precedente o pari al 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR – o altri archivi anagrafici), non sono richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data. Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale successivamente al 31 dicembre 2020 si applicano le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

## **2. Requisito di residenza**

Alla data di presentazione della domanda del Bonus nuovi nati il genitore richiedente deve essere residente in Italia. Considerata la finalità della norma di incentivare la natalità in Italia, tale requisito deve sussistere dalla data dell'evento (nascita, adozione, affidamento preadottivo) alla data di presentazione della domanda.

## **3. Requisito economico**

Ai fini dell'accesso al Bonus nuovi nati è necessario un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nel cui nucleo è presente il figlio per il quale si chiede il contributo, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, escludendo dalla determinazione dell'indicatore le erogazioni relative all'Assegno unico e universale (AUU) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

Per la verifica del requisito economico si tiene conto dell'indicatore ISEE minorenni, neutralizzando da tale indicatore gli importi dell'AUU erogati ai componenti del nucleo. Ad esempio, nel caso di un indicatore ISEE per prestazioni ai minorenni con un parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del minore pari a 2,5 e un importo dell'AUU erogato di 1.500 euro, l'importo da escludere dal valore ISEE sarà pari a 600 euro (1.500:2,5). In questo caso, ad esempio, con un indicatore ISEE pari 40.400 euro, l'indicatore utilizzato ai fini del Bonus nuovi nati è pari a 39.800 (40.400 – 600) euro.

Il beneficio è erogato su presentazione di apposita domanda. A tale fine, il Bonus nuovi nati può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori. Nel caso di genitori non conviventi il

Bonus in argomento può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.76 del 14.04.2025 (documento 101)**  
**INPS Allegato 1 Circ. n. 76 (documento 102)**

**LEGGI ANCHE:**

**Maternità, Ecco come funziona il «bonus nuovi nati» da 1.000€** a cura di Paolo Piva  
<https://www.pensioniooggi.it/notizie/lavoro/maternita-ecco-come-funziona-il-bonus-nuovi-nati-da-1-000>

## **COMUNICATO STAMPA INPS - 14 aprile 2025** **INPS, CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ESONERO GIOVANI UNDER 36** **- FINANZIAMENTO DELLA MISURA CON FONDI UE**

L'esonero Giovani Under 36 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021- 2022, disciplinato dall'articolo 1, commi 10-15 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), è stato cofinanziato dal Programma operativo nazionale "Sistemi di politiche Attive per l'occupazione" (PON SPAO) con risorse Fse React EU. La legge di bilancio 2021 aveva previsto, infatti, il concorso al finanziamento di tali misure per mezzo delle risorse del Programma "Next Generation EU".

A seguito di una specifica attività di audit, la Commissione europea ha rilevato la necessità, in ipotesi di cofinanziamento, di un'adeguata informazione rivolta ai destinatari finali del beneficio in merito all'utilizzo dei finanziamenti dell'UE. Conseguentemente l'INPS – in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – ha avviato in questi giorni un'attività di comunicazione alle aziende e, per il loro tramite, ai lavoratori (indicati quali destinatari finali del beneficio da parte della Commissione) che sono stati assunti/trasformati a tempo indeterminato negli anni 2021 e 2022.

Con le comunicazioni inviate dall'Istituto alle aziende già beneficiarie della misura in trattazione, le stesse sono state invitate a fornire una specifica informazione (ad es. con e-mail o altra modalità ritenuta più opportuna) ai dipendenti, per i quali si è fruito della misura in trattazione, dell'avvenuto finanziamento con i Fondi europei (FSE – REACT EU).

Si ricorda che la misura di agevolazione è stata avviata per sostenere l'occupazione e superare gli effetti della crisi causata dalla pandemia Covid-19 e le sue conseguenze sociali, nonché per promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

## **MIN.LAVORO - PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO DEL BONUS** **DONNE** da DplMo - fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto Interministeriale, con i criteri e le modalità attuative dell'esonero introdotte dall'art. 23 del [decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Bonus Donne).

Ai datori di lavoro privati che assumono donne, con i requisiti previsti dalla legge e con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto un esonero contributivo, nel limite massimo mensile di 650 euro per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata.

La data di decorrenza delle assunzioni agevolate e la loro durata è differenziata a seconda dei seguenti parametri:

- dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione UE) e fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni dell'area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)
  - esonero contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa.
- dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti
  - esonero contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa.
- dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di donne occupate nelle professioni o settori di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del Regolamento (UE) 2014/651, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro
  - esonero contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per 12 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa.

## [il Decreto Interministeriale Bonus Donne](#)

### **MIN.LAVORO - PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO DEL BONUS GIOVANI UNDER 35** da DplMo - fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto Interministeriale, con i criteri e le modalità attuative dell'esonero introdotte dell'art. 22 del [decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Bonus giovani Under 35).

Ai datori di lavoro privati che assumono giovani fino a 34 e 364 giorni che non sono stati mai occupati a tempo indeterminato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, un esonero contributivo.

L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La data di decorrenza delle assunzioni agevolate è differenziata a seconda della zona in cui vengono assunti i giovani:

- dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione UE) e fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di giovani under 35 effettuate nell'area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). I giovani dovranno avere come sede di lavoro effettiva, presso la quale sono tenuti a prestare fisicamente servizio, esclusivamente una delle Regioni suindicate.
  - l'ammontare dell'agevolazione è pari all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni di computo

delle prestazioni pensionistiche. L'ammontare dell'agevolazione non potrà, in ogni caso, superare il 50% dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

- dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di giovani under 35 e donne effettuate nelle altre Regioni.
  - l'ammontare dell'agevolazione è pari all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni di computo delle prestazioni pensionistiche.

## il Decreto Interministeriale Under 35

### FRANCOBOLLI ITALIA 2025 - NUOVE EMISSIONI

**Le eccellenze del patrimonio culturale italiano. Quattro francobolli dedicati alle Basiliche di Roma**



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy **emette il 16 aprile 2025** quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica *le eccellenze del patrimonio culturale italiano* dedicati alle Basiliche di Roma: San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa

Maggiore, San Paolo fuori le Mura.

#### **Caratteristiche dei francobolli**

Ciascuna vignetta riproduce una reinterpretazione artistica delle facciate delle quattro Basiliche di Roma: Basilica di San Pietro, Basilica di San Giovanni in Laterano, Basilica di Santa Maria Maggiore, Basilica di San Paolo fuori le Mura.

Completano i francobolli le rispettive legende: “BASILICA DI SAN PIETRO”, “BASILICA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO”, “BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE”, “BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA”. Completano i francobolli la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 3” per la Basilica di San Pietro; “B ZONA 2” per la Basilica di San Giovanni in Laterano; “B ZONA 1” per la Basilica di Santa Maria Maggiore; “B” per la Basilica di San Paolo fuori le Mura.

**Bozzettisti:** *Basilica di San Pietro:* Maria Carmela Perrini; *Basilica di San Giovanni in Laterano:* Matias Hermo; *Basilica di Santa Maria Maggiore:* Rita Fantini; *Basilica di San Paolo fuori le*

*Mura:* Claudia Giusto.

**Tiratura:** centomila sedici esemplari per ogni singolo francobollo e centocinquantamila foglietti contenenti quattro francobolli ognuno per un totale complessivo di seicentomila francobolli.

**Indicazione tariffaria:** tariffa B zona 3 per la Basilica di San Pietro, tariffa B zona 2 per la Basilica di San Giovanni in Laterano, tariffa B zona 1 per la Basilica di Santa Maria Maggiore, tariffa B per la Basilica di San Paolo fuori le Mura.

I francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: cinque; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft mono-siliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 48 x 40 mm.; formato stampa: 44 x 36 mm.; formato tracciatura: 54 x 47 mm.; dentellatura: 9, effettuata con fustellatura;

### Caratteristiche dei fogli

I fogli contengono ventotto esemplari. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.



### Caratteristiche del foglietto

Ispirandosi a una mappa d'epoca, il foglietto raffigura un particolare di Roma con il Tevere, un acquedotto, caseggiati e le antiche mura, in cui sono visibili pellegrini che si apprestano a partecipare al Giubileo. Racchiude al centro disposti su due colonne i medesimi francobolli.

Completano il foglietto la legenda "BASILICHE DI ROMA". In basso a destra, è presente il codice a barre per la rilevazione automatica dei francobolli, a sinistra il logo MIMIT monocromatico.

**Bozzettista:** Carmela Perrini.

**Colori:** sei.

**Formato del foglietto:** 150 x 132 mm.

**Nota:** le opere architettoniche sono state riprodotte per gentile concessione delle rispettive Basiliche: © Fabbrica di San Pietro in Vaticano, © San Giovanni in Laterano, © Capitolo di Santa Maria Maggiore, © San Paolo fuori le Mura.